

COMUNE DI AVELLINO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. Dir. n. 228/R.O.

Avellino, lì 18/06/2020

IL DIRIGENTE

Vista la propria ordinanza n. 214 del 10 giugno 2010, da intendersi qui integralmente richiamata nelle premesse, avente ad oggetto la regolamentazione della sosta e della circolazione nel Centro Storico per i giorni di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana e sino al 27 settembre 2020 a sostegno delle attività commerciali, giusta delibera di G. C. n. 89 dell'08/05/2020 nonché la delibera di C.C. n. 12 del 20/0572020; Verificati, in via sperimentale, gli effetti della stessa nonché l'afflusso che si è avuto nei giorni e negli orari della disposta chiusura;

Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area interessata:

Visti: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;

Visto: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495 e ss. mm. ii.;

Visto il D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto in premessa riportato, <u>a parziale modica ed integrazione</u> dell'ordinanza n. 214 del 10 giugno 2020, nella giornata di sabato e domenica, dalle ore 12.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, nel periodo compreso tra il 19 giugno e il 27 settembre 2020:

- 1. il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in Via Chiesa Conservatorio;
- 2. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, in Via Chiesa Conservatorio.

Al contempo revoca la detta ordinanza nella parte in cui disponeva la chiusura per la giornata di domenica dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

DISPONE

- che la presente ordinanza, sia esecutiva ed abbia validità, solo ed esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni previste ed eventualmente impartite dai competenti uffici;
- che la sede stradale sia lasciata libera per la eventuale circolazione dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine;
- All'A.C.S. l'attuazione del dispositivo con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo, deviazione e transennamento, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione e la vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
- la presente disposizione, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;
- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.

AVVISA

-che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge;

-che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il Vice Comandante Ten. Col. Domenico Sullo